

### **Svolgimento del processo**

Con sentenza 18 ottobre-19 novembre 2002 la Corte d'Appello di Firenze rigettava l'appello proposto da L.C. avverso la decisione del Tribunale di Firenze del 14 dicembre 1999 che aveva respinto la sua richiesta di risarcimento dei danni per l'attività professionale svolta per suo incarico dall'avv. L.F. (accogliendo invece l'appello incidentale del F., relativo alla condanna alle spese del processo).

Avverso tale decisione L.C. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi. Resiste il F. con controricorso.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1176, 1218, 2236, 2697 c.c. con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per inesistenza e illogicità della motivazione sul punto decisivo della controversia.

I giudici di appello avevano finito per escludere l'inadempimento o la negligenza dell'avvocato F. rispetto all'obbligazione di esatto adempimento con l'ordinaria diligenza delle prestazioni professionali richiestegli "non essendo stato dimostrato che il legale disponeva di elementi per la difesa".

Il fatto produttivo di responsabilità era da individuare, nel caso di specie, non tanto nella commissione di errori nello svolgimento dell'attività professionale, ma piuttosto nella omissione totale di tale attività da parte del legale che ne era stato più che tempestivamente incaricato, e per di più nella omissione di incumbenti processuali elementari che certamente non presupponevano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

L'accoglimento della domanda del C. - conduttore dell'appartamento locato dalla C. - era da porre in relazione con la tardiva costituzione del convenuto (da considerare equivalente, nella sostanza, alla omessa costituzione, per gli effetti decadenziali previsti dall'art. 416 c.p.c.).

I giudici di appello, in buona sostanza, muovevano da un erroneo criterio di valutazione della diligenza nella prestazione professionale, da un erroneo criterio nell'individuazione del rapporto di causalità tra inadempimento e danno, da un criterio erroneo della ripartizione dell'onere della prova in ordine all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di opera professionale.

In effetti, non risultava che, preliminarmente, cioè all'atto del ricevimento dell'incarico professionale, il F. avesse avvertito la propria cliente della necessità di disporre di testimoni al fine di dimostrare quali fossero le esigenze del futuro conduttore.

Se il legale avesse ritenuto, nello svolgimento dei propri compiti, che fosse necessario dimostrare tali circostanze nel corso del giudizio, avrebbe dovuto preliminarmente fornire la prova di avere fatto presente alla cliente tale esigenza.

Diversamente, bisogna(va) ritenere che la omissione di tempestiva costituzione e di qualsivoglia attività di difesa, sia già di per sé sufficiente dimostrazione di colpa professionale".

In ogni caso, il giudizio che il giudice avrebbe dovuto compiere sulla probabilità di un esito favorevole dell'attività professionale del F., qualora fosse stata svolta con la dovuta diligenza, non poteva essere dissimile da quello risultante dalla sentenza del Pretore di Firenze (520/2004), che aveva riconosciuto la scadenza convenzionale del contratto di locazione, sottraendo lo stesso alla durata quadriennale di cui alla l. 392/1978.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., manifesta inesistenza per incongruenza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata su punto decisivo.

La sentenza della Corte d'appello afferma anche che la C. avrebbe dovuto indicare il numero ed il nominativo di coloro che erano presenti ed avevano assistito ai colloqui in sede di trattative per la stipulazione del contratto di locazione, confermando che il C. aveva dichiarato di voler stabilire nell'appartamento preso in locazione la propria stabile dimora, e che era stata la proprietaria dell'alloggio invece a pretendere l'inclusione di quelle clausole che le avrebbero consentito di ricevere un canone di locazione superiore a quello dovuto in base ai parametri legali.

Le circostanze che i giudici di appello ritenevano che la C. avesse l'onere di dimostrare erano contrarie, in realtà, alla tesi sostenuta dalla originaria attrice, potendo invece essere utilizzate per escludere ogni responsabilità del professionista.

In buona sostanza la decisione di secondo grado aveva finito per negare ogni responsabilità del legale sulla base dell'erroneo presupposto della omissione, da parte della cliente, della indicazione al legale stesso di mezzi di prova a sé sfavorevoli.

Osserva il Collegio: i due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, non sono fondati.

Attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, la ricorrente tende ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità.

A seguito della decisione del Tribunale del 16 maggio 1990, che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda del conduttore, determinando il canone mensile in lire 77.307 in luogo delle 750.000, pattuite con il contratto di locazione, la C. ha convenuto in giudizio l'avvocato F. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni indicati in lire 200.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per essersi costituito tardivamente e non aver formulato la prova per testimoni nel giudizio di primo grado, nonostante egli fosse a conoscenza che alle trattative con il conduttore avevano assistito altre persone, provocando con questa negligente condotta processuale l'ingiusta decisione sfavorevole della controversia.

Se il legale avesse dedotto tempestivamente prova per testi sulla circostanza che il conduttore aveva negato che l'appartamento era destinato a soddisfare esigenze abitative di natura stabile, sottolinea la ricorrente, il giudice avrebbe sicuramente respinto la domanda del C.

Sul punto, hanno tuttavia accertato, con una valutazione non più censurabile in questa sede, i giudici di appello, che la C. - nel procedimento speciale avente per oggetto la determinazione del canone legale, ma anche nel giudizio di primo grado del presente processo e nel procedimento di appello - non aveva mai indicato il nominativo delle persone che avrebbe potuto chiamare a testimoniare dinanzi al Pretore di Firenze e neppure le esatte circostanze che le stesse avrebbero potuto riferire.

Donde, sotto altro profilo, la inammissibilità delle censure formulate con i due motivi di ricorso.

Ha rilevato correttamente la Corte territoriale che la C. avrebbe dovuto - quanto meno - indicare il numero ed i nominativi di coloro che erano stati presenti ai colloqui, di avere comunicato tali nominativi al proprio difensore, e dedurre uno specifico capitolo di prova, confermando il quale le persone interrogate avrebbero dovuto riferire di avere sentito, in momenti prossimi alla stipulazione del contratto, che il C. aveva dichiarato che (non) intendeva abitare stabilmente nell'appartamento. Deve essere rettificata la motivazione della sentenza di appello che, all'evidenza, ha confuso la posizione del locatario con quella del locatore (senza alcuna influenza pratica, tuttavia, ai fini della decisione).

La decisione impugnata si colloca nell'alveo della giurisprudenza costante di questa Corte, secondo la quale incombe al cliente il quale assume di avere subito un danno, l'onere di provare la difettosa od inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno.

**Per quanto riguarda la difettosità o inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente.**

**Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 4044/1994, 1286/1998, 21894/2004, 16846/2005, 6537 e 6967 del 2006), l'affermazione di responsabilità di un legale implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente.**

**Al criterio della certezza degli effetti della condotta si può pertanto sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (Cass., 21894/2004, 16846/2005, 6967/2006).**

**Secondo risalente giurisprudenza di questa Corte "non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, bastando invece che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di**

un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo le regole di esperienza colte dal giudice per giungere all'espresso convincimento circa probabilità di sussistenza e la compatibilità del fatto supposto con quello accertato" (Cass., 2790/1985, 9717/1991).

In base a tali principi, al criterio della certezza degli effetti della condotta, può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli.

In questa prospettiva, devono ritenersi superate le censure svolte nei due motivi di ricorso in ordine alla pretesa erronea applicazione dei principi generali in materia di responsabilità dei professionisti, di risarcimento del danno per inadempimento e di quelli in materia di onere probatorio.

I giudici di appello hanno infatti rilevato non solo che non vi era alcuna certezza, ma che non vi era neppure alcuna possibilità di accertare che la domanda della C. potesse trovare accoglimento, rilevato che non era dato conoscere quali fossero, esattamente, le circostanze sulle quali i testimoni avrebbero dovuto essere chiamati a deporre.

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura la affermazione conclusiva contenuta nella sentenza di appello secondo la quale mancava del tutto la dimostrazione che l'attività professionale eventualmente omessa dall'avvocato F. avrebbe potuto essere rilevante e soprattutto decisiva, nel senso che la stessa - se svolta ritualmente e tempestivamente - avrebbe potuto, con ogni probabilità, dar luogo ad una decisione diversa e più favorevole, rispetto a quella di accoglimento integrale della domanda del conduttore.

Conclusivamente il ricorso deve esser rigettato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio.